

AGGRESSIONI AI SANITARI

Il DDL 867 è legge

Angela Vacca*

La Legge 113/2020 interessa non solo tutti gli operatori sanitari e sociosanitari pubblici e privati, ma anche il personale ausiliario

Dopo i numerosi casi di aggressione che purtroppo continuiamo a contare e attraverso il lungo e travagliato iter del Ddl 867, il 14 Agosto 2020 è stata definitivamente approvata la Legge n. 113, “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” pubblicata nella GU n. 224 del 9 settembre 2020 e in vigore dal 24 settembre 2020.

La legge – articolata in 10 punti – individua inizialmente le categorie e i soggetti tutelati, che sono i professionisti contemplati negli articoli da 4 a 9 della legge n. 3 dell’11 gennaio 2018. Sinteticamente possiamo dire che la legge ha voluto includere tutti i soggetti che esercitano una professione sanitaria o sociosanitaria sia nell’ambito pubblico sia in quello privato, ma la tutela si estende, con chiare menzioni in diversi punti, anche al personale che svolge attività ausiliarie (di cura, assistenza sanitaria o soccorso) funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie e sociosanitarie sia pubbliche sia private.

Gli aspetti preventivi

Il Ministero della Salute, di concerto con le Regioni e Province autonome e con gli altri Ministeri interessati, dovrà istituire con un decreto *ad hoc* «l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie», che sarà composto in modo paritario da uomini e donne e vedrà garantita la presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Entreranno a far parte dell’Osservatorio rappresentanti delle Regioni, dell’Agenas, dei Ministeri

dell’Interno, della Difesa, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme a rappresentanti degli ordini professionali, delle organizzazioni di settore e delle associazioni dei pazienti. È prevista anche la partecipazione di un rappresentante dell’INAIL.

I compiti

Oltre al compito di monitorare gli eventi-sentinella e gli episodi di violenza commessi ai danni dei professionisti della sanità nell’esercizio delle loro funzioni, l’Osservatorio avrà il compito di promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte finalizzate a ridurre i fattori di rischio negli ambienti di lavoro più esposti.

Dovrà inoltre monitorare l’attuazione e il rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dalle aziende, promuovere la formazione del personale per la gestione delle situazioni di conflitto e diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza. L’Osservatorio dovrà inoltre rendere pubblici i dati dell’attività svolta, trasmettendoli annualmente alle Camere entro il 31 marzo di ogni anno.

Iniziative di informazione e comunicazione istituzionale

Il Ministero della Salute dovrà invece promuovere iniziative di informazione e comunicazione istituzionale, volte a sensibilizzare i cittadini sull’importanza e sul rispetto del lavoro degli operatori sanitari e sociosanitari. La legge, inoltre, impegna le aziende sanitarie e qualsiasi struttura dove operi personale sanitario a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di Polizia, al fine di garantire il loro tempestivo intervento in caso di necessità.



L'articolo 8 istituisce la giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. La giornata sarà celebrata ogni anno in una data che dovrà essere stabilita con decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca.

Gli aspetti repressivi

La parte repressiva della Legge, che può avere una reale funzione deterrente nei confronti di chi con troppa facilità inveisce o agisce con violenza contro i sanitari, è racchiusa negli articoli 4, 5, 6 e 9 della Legge 113. In questi articoli sono previste modifiche al codice penale, nelle parti che contengono norme per la protezione dei pubblici ufficiali, che d'ora in avanti includeranno anche il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

In particolare, l'articolo 4 della Legge 113 modifica l'art. 583-*quater* del codice penale, ed estende l'applicazione delle pene previste per lesioni personali gravi o gravissime a pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, ai casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria (così come a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni) nell'esercizio delle proprie funzioni o del

proprio servizio o a causa degli stessi. Le lesioni personali gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni, mentre le lesioni gravissime con la reclusione da otto a sedici anni.

Le circostanze aggravanti

L'articolo 5 della Legge 113 aggiunge all'articolo 61 del codice penale sulle "circostanze aggravanti comuni" il punto 11-*octies*, che annovera tra le circostanze che aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

Le modifiche in materia di procedibilità

L'articolo 6, comma 1, apporta modificazioni in materia di procedibilità del codice penale.

I reati di "Percosse" (articolo 581 del Codice penale) e "Lesioni" (articolo 582 del Codice penale) sono diventati procedibili d'ufficio, se ricorre la circostanza aggravante dei delitti commessi con violenza o minaccia in danno dei professionisti sanitari e socio-sanitari a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività.

Le sanzioni

All'articolo 9 della legge 113/2000 sono inoltre previste delle sanzioni amministrative che impongono il pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 a chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste (salvo che il fatto costituisca reato) nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private.

Conclusioni

La Legge 113/2000, per l'importanza delle modifiche apportate al Codice penale, sicuramente riesce a dare un segnale forte e dissuasivo nei confronti di chi con troppa facilità agisce con violenza nei confronti dei sanitari. In termini di prevenzione, molte azioni sono demandate alle aziende e alcuni aspetti applicativi e decisionali ai decreti attuativi che devono essere ancora emanati. Bisogna comunque sottolineare che nulla è stato previsto per garantire il supporto alle vittime di violenza, né in termini di copertura delle spese legali, né come percorsi di supporto psicologico. Infatti, l'obbligo delle aziende di costituirsi parte civile non solleva la persona aggredita dal doversi fare carico in prima persona dell'intero *iter* giudiziario. Il nostro auspicio per il futuro è che la sensibilizzazione dell'utenza attraverso campagne di comunicazione istituzionale, l'obbligo per le aziende di stipulare specifici protocolli operativi con le forze dell'ordine, e l'azione di monitoraggio dell'Osservatorio sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate dalle aziende ai sensi del Decreto 81/2008, possano concorrere a ridurre un fenomeno che noi, come veterinari, abbiamo segnalato da molto tempo, ma che è stato affrontato con decisione solo in questi ultimi anni.

*Referente nazionale Osservatorio intimidazioni, SIVeMP